

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18/05/2020 ha avuto luogo l'incontro, in modalità telematica, tra:

Milano Ristorazione S.p.A. con sede legale in via Quaranta, 41 – Milano (di seguito anche "la Società"),
rappresentata da:

[Omissis]

le OO.SS. territoriali CCNL Funzioni Locali :

[Omissis]

i componenti RSU CCNL Funzioni Locali:

[Omissis]

le OO.SS. territoriali CCNL Turismo Pubblici Esercizi:

FILCAMS CGIL: [Omissis]

I'RSA FILCAMS CGIL:

[Omissis]

Premesso che

- a) Milano Ristorazione ha sede legale in Milano – Via Quaranta, 41 codice fiscale/partita IVA 13226890153, matricola INPS n. 4960384077 e n. 4960399826;
- b) Milano Ristorazione S.p.A., Società in house del Comune di Milano che ne detiene il 99% delle azioni, svolge come attività preponderante, per fatturato e numero di dipendenti impiegati, il servizio di ristorazione scolastica a favore di nidi d'infanzia, scuole pubbliche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado nel Comune di Milano e case vacanze – attività regolate dal Contratto di Servizio sottoscritto tra la Società e il Comune di Milano in data 29/12/2000, come da delibera comunale n. 58 del 6/7/2000 e successive integrazioni e modifiche;

c) Milano Ristorazione ha un organico complessivo di n. **818** unità lavorative alle quali si applicano i seguenti CCNL:

CCNL Dirigenti del Terziario: 3

CCNL Funzioni Locali: 617

CCNL Turismo Pubblici Esercizi: 198

d) Ad oggi, il numero di dipendenti (almeno parzialmente) in attività è pari a circa 160 unità; il numero di dipendenti che fruiscono dell'assegno ordinario di integrazione salariale erogato dal FIS è pari a circa 656 unità; di questi, il numero di dipendenti completamente inattivi è pari a circa 600 unità.

e) Al fine di contrastare lo stato di forte disagio economico dei lavoratori, la Società si è confrontata con il Comune di Milano per reperire, nella sua qualità di società in regime di in house providing del Comune, ulteriori affidamenti di servizi che consentano di adibire ad attività lavorative i propri dipendenti. Tutto ciò anche tenendo conto della prossima cessazione, alla data del 31.05.2020, della fruizione dell'assegno ordinario erogato dal FIS con causale Covid-Nazionale, per raggiungimento della soglia di durata massima di quattordici settimane nel periodo 23 febbraio-31 agosto, previsto dalle annunciate norme del cosiddetto Decreto Rilancio, ancora non pubblicato alla data di sottoscrizione del presente accordo.

f) Un possibile affidamento di nuovi servizi da parte del Comune consiste nelle attività di accoglienza presso le sedi del Comune di Milano – attività che comprenderanno la misurazione della temperatura ad ogni ingresso, così come previsto dall'art. 1 paragrafo 1.3 dell'Ordinanza della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 (d'ora in poi si indicheranno sinteticamente le attività afferenti tale servizio come «**mansioni di accoglienza**»);

g) A tal fine, non rientrando tale attività nell'Oggetto Sociale come disciplinato dall'art. 4 dello Statuto di Milano Ristorazione, la Società si è prontamente attivata con il Comune per procedere ad una modifica dello Statuto che renda possibile *“erogare servizi strumentali alle attività svolte nelle sedi comunali, quali, a titolo esemplificativo, l'accoglienza e la pulizia dei locali”*. Alla data di sottoscrizione del presente accordo, dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale e delle Commissioni Partecipate e Trasformazione Digitale e Servizi Civici in seduta congiunta, la delibera di autorizzazione alla modifica dello Statuto di Milano Ristorazione è all'attenzione del Consiglio Comunale;

h) La Società, pur non potendo formalmente garantire il positivo completamento dell'iter di modifica dello Statuto e del successivo affidamento delle attività di accoglienza da parte del Comune di Milano, è confidente che tutto ciò possa avvenire in tempi rapidi. Per questo ha inteso condividere con le rappresentanze sindacali quanto sopra, nonché le modalità di adibizione del personale dipendente alle predette *“mansioni di accoglienza”*, al fine di procedere senza indugio, non appena possibile, nell'interesse dei lavoratori, al richiamo in attività dei lavoratori coinvolti nelle attività di accoglienza.

i) Le OOSS, la RSU Funzioni Locali e la RSA Turismo, consapevoli del momento di grave difficoltà per i lavoratori e per l'azienda convengono sulla bontà e indubbia utilità del tentativo della Società di offrire ai

propri dipendenti opportunità di lavoro, anche per mansioni differenti, al fine di dare una risposta concreta e positiva allo stato di disagio in essere.

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo.
2. Le previsioni contenute nel presente Verbale di Accordo sono da intendersi introdotte in via temporanea a decorrere dalla data odierna e fino al 31 luglio 2020.
3. Qualora la Società completi l'iter di modifica del proprio Statuto e qualora alla Società vengano affidati i servizi relativi alle "mansioni di accoglienza", la Società adibirà propri dipendenti alle suddette mansioni, da svolgere presso gli edifici del e individuati dal Comune di Milano, su base prevalentemente volontaria, salvo quanto previsto al successivo punto 7, alle condizioni, con le modalità e i criteri previsti dal presente accordo.
4. Restano esclusi dalla possibilità di aderire alla proposta di svolgimento di «mansioni di accoglienza», i lavoratori individuati dall'art. 26, comma 2, della l. n. 27/2020 nonché coloro che presentano condizioni di fragilità o limitazioni o prescrizioni considerate dal medico competente incompatibili con le mansioni in questione.
5. I dipendenti che vorranno aderire alla proposta di adibizione alle «mansioni di accoglienza» stipuleranno con la Società un accordo individuale di modifica, a tempo determinato, delle mansioni e della collocazione oraria del tempo di lavoro, sulla base del modello allegato (all. A), conservando inalterata la retribuzione.
6. La Società si riserva comunque la valutazione circa le risorse da adibire alle «mansioni di accoglienza» in considerazione delle vigenti norme sanitarie relative all'emergenza Covid-19 nonché alle esigenze produttive e organizzative della Società stessa e della sua attività.
7. Qualora il numero di adesioni volontarie alla proposta di svolgimento di «mansioni di accoglienza» non fosse sufficiente a fornire il servizio richiesto, la Società si riserva ogni valutazione in proposito con eventuale informativa alla OO.SS.; ove invece la richiesta fosse superiore ai posti necessari, le Parti previa informativa e confronto concorderanno eventuali criteri di rotazione tra il personale che ha aderito alla proposta, ferma la preventiva e valutazione delle esigenze di tutela della salute relative all'emergenza in corso nonché alle eventuali necessità produttive della Società.
8. Ai lavoratori adibiti alle mansioni di accoglienza Milano Ristorazione attribuirà i buoni pasto qualora risultino soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: il lavoratore non possa fruire a titolo gratuito del servizio di mensa o altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro; l'orario giornaliero di servizio sia superiore a 4 ore; l'attività lavorativa sia resa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane con una pausa intermedia di mezz'ora - esclusa dall'orario di lavoro - compresa tra le ore 12.30 e le ore 14.00. La

medesima disciplina si applica anche in caso di attività per prestazioni di lavoro straordinario. In caso di orario giornaliero ridotto da permessi orari, il buono verrà attribuito qualora l'orario di servizio rimanga comunque superiore alla metà dell'orario pieno e intervallato dalla pausa come sopra indicato. E' esclusa ogni forma di monetizzazione. L'eccedenza rispetto alla cifra di 4 euro concorre a formare base imponibile ai fini fiscali e contributivi. L'importo del buono pasto è fissato in 6,82 €.

9. La Società garantisce che il proprio personale adibito alle "mansioni di accoglienza" verrà formato, informato, e dotato di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei alle mansioni da svolgere, con particolare riferimento all'attività di misurazione della temperatura corporea, che verranno osservate le normative in materia e che tali attività rientreranno nel monitoraggio svolto dal Comitato aziendale all'uopo costituito, che comprende anche gli RLS.

Modifica delle mansioni

10. Le "mansioni di accoglienza" sono descritte nell'allegato B al presente verbale di accordo. Le Parti convengono che tali mansioni sono riconducibili al livello B del CCNL Funzioni Locali nonché al livello 5 del CCNL Turismo;

11. Le Parti convengono, nel rispetto dell'art. 2103, comma 4, c.c., che, alla luce della situazione di emergenza cagionata dalla pandemia Covid-19, l'adibizione a «mansioni di accoglienza» per i dipendenti con inquadramento superiore al livello B del CCNL Funzioni locali nonché al livello 5 del CCNL Turismo costituisce una eccezionale ed ulteriore «ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore». Si ribadisce che i predetti dipendenti conserveranno inalterata la propria retribuzione.

Modifica della collocazione oraria del tempo di lavoro

12. Ciascun dipendente che aderisce alla proposta di svolgimento di mansioni di accoglienza conserverà inalterata la durata giornaliera/settimanale della prestazione come prevista nel contratto di lavoro e la Società potrà modificare la collocazione oraria della stessa in funzione della turnazione approntata per rispondere alle esigenze organizzative del servizio richiesto dal Comune di Milano. A titolo esemplificativo e non esaustivo si allega alla presente lo schema organizzativo con le turnazioni possibili in funzione dell'organizzazione presso le singole strutture (all. C)

13. Le Parti si incontreranno entro il 10.06.2020 per valutare l'opportunità di proroga delle misure concordate nel presente Verbale di Accordo nonché di ulteriori eventuali interventi.

Allegati:

- A. Modello accordo individuale
- B. Mansioni servizio accoglienza

C. Esempio di schema organizzativo ver. 01 del 18.05.2020

Milano, 18 maggio 2020

Letto, confermato e sottoscritto

Per Milano Ristorazione S.p.A.

[Omissis]

Per le OO.SS. territoriali CCNL Funzioni Locali:

FP CGIL

CISL FP

UIL FP

CSA

I componenti RSU CCNL Funzioni Locali:

[Omissis]

Le parti stabiliscono che, ai fini della sua validità, l'Accordo finale sia ritrasmesso alla Società firmato digitalmente oppure in formato pdf, allegato ad una mail di accompagnamento nella quale si comunica: la propria identità, la qualità/qualifica, i poteri di rappresentanza e la dichiarazione di sottoscrizione, con accettazione integrale, dell'Accordo allegato.